



COMUNE DI PEROSA ARGENTINA

Città Metropolitana di Torino

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL
CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE,
AUTORIZZAZIONE, OCCUPAZIONE O
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

Approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. ____ del 31 marzo 2021

Articoli

TITOLO PRIMO.....	3
NORME GENERALI	3
ARTICOLO 1 - Oggetto del regolamento	3
ARTICOLO 2 – Classificazione del Comune	4
TITOLO SECONDO	4
NORME RELATIVE ALLA GESTIONE	4
ARTICOLO 3 – Forme di gestione	4
ARTICOLO 4 – Funzionario Responsabile	5
ARTICOLO 5 – Concessione del servizio	5
TITOLO TERZO	7
PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE	7
ARTICOLO 6 – Concessioni e autorizzazioni	7
ARTICOLO 7 Occupazioni d’urgenza	7
ARTICOLO 8 - Pubblicità che non necessita di autorizzazione	8
ARTICOLO 9 - Procedimento di rilascio delle concessioni e autorizzazioni	8
ARTICOLO 10 Norme di riferimento	8
ARTICOLO 11 - Occupazioni e messaggi pubblicitari non consentiti	9
ARTICOLO 12 - Avvio del procedimento amministrativo	9
ARTICOLO 13 - Termine per la definizione del procedimento amministrativo	10
ARTICOLO 14 Istruttoria.....	10
ARTICOLO 15 - Conclusione del procedimento	10
ARTICOLO 16 - Rilascio della concessione o autorizzazione.....	10
ARTICOLO 17 - Deposito cauzionale.....	11
ARTICOLO 18 - Contenuto ed efficacia del provvedimento.....	11
ARTICOLO 19 - Principali obblighi del concessionario.....	12
ARTICOLO 20 - Revoca e modifica. Rinuncia.....	12
ARTICOLO 21 - Decadenza automatica per mancato pagamento del canone.....	13
ARTICOLO 22 – Dichiarazione di decadenza	13
ARTICOLO 23 - Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive	14
ARTICOLO 24 - Subentro.....	14
ARTICOLO 25 Rinnovo e proroga	14
TITOLO QUARTO.....	15
DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE	15
ARTICOLO 26 - Oggetto del canone	15
ARTICOLO 27 - Ambito di applicazione del canone	15
ARTICOLO 28 - Soggetto passivo.....	15
ARTICOLO 29 - Soggetto attivo.....	16
ARTICOLO 30 - Criteri per la graduazione e determinazione del canone	16
ARTICOLO 31 - Durata delle occupazioni e delle diffusioni pubblicitarie.....	16
ARTICOLO 32 - Modalità di applicazione del canone	17
ARTICOLO 33 - Modalità di determinazione del canone in base alla zona	17
ARTICOLO 34 - Modalità di determinazione del canone in base alla tipologia e finalità	18
ARTICOLO 35 - Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi.....	19
ARTICOLO 36 - Sanzioni amministrative pecuniarie ed indennità.....	20
ARTICOLO 37 – Esenzioni.....	20
ARTICOLO 38 - Dichiarazione e versamento del canone.....	23
ARTICOLO 39. Rimborsi e Compensazioni	24

TITOLO QUINTO.....	24
PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONI.....	24
E DI ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE.....	24
ARTICOLO 40 - Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici.....	24
ARTICOLO 41 - Occupazione con impianti di distribuzione carburante.....	25
ARTICOLO 42 - Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari “camion vela”.....	25
TITOLO SESTO.....	26
DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI.....	26
ARTICOLO 43 – Gestione del servizio.....	26
ARTICOLO 44 - Impianti di proprietà del Comune. Superfici.....	26
ARTICOLO 45 - Canone sul servizio affissioni.....	26
Articolo 46 - Tariffe e maggiorazioni.....	26
ARTICOLO 47 - Riduzione del canone.....	27
ARTICOLO 48 - Esenzioni dal canone.....	27
ARTICOLO 49- Modalità per il servizio affissioni.....	27
ARTICOLO - 50 Vigilanza.....	28
ARTICOLO 51 - Norme transitorie.....	28
<u>Allegato A</u> –Determinazione dei coefficienti moltiplicatori.....	30
Tabelle dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni e autorizzazioni.....	30

TITOLO PRIMO

NORME GENERALI

ARTICOLO 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (di seguito anche semplicemente «canone») nel Comune di Perosa Argentina (TO), a fronte di quanto disposto dall'art. 1, commi da 816 a 836 L. 160/2019, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 Costituzione e dall'art. 52, comma 1 D.Lgs. 446/1997, in base al quale per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di leggi vigenti, al fine di garantire il rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei soggetti passivi.
2. Ai fini dell'applicazione del canone costituiscono altresì norme di riferimento la restante legislazione nazionale, il vigente Statuto e le relative norme di applicazione.
3. Nella definizione delle modalità applicative del canone, si tiene conto della natura patrimoniale dell'entrata, come specificatamente individuata dal Legislatore nell'ambito delle disposizioni dettate dalla L. 160/2019.
4. Ai fini della commisurazione e della graduazione delle tariffe, possono essere adottati criteri analoghi a quelli previsti in precedenza dal D.Lgs. 507/1993 e dagli artt. 62 e 63 D.Lgs. 446/1997, anche ai fini di garantire l'iniziale parità di gettito rispetto ai tributi ed ai canoni che sono sostituiti dal nuovo canone, come previsto dall'art. 1, comma 817 L. 160/2019, fatta salva la possibilità per l'Ente impositore di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
5. Nella definizione delle modalità applicative del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria si tiene conto della disposizione dettata dall'art. 1, comma 820 L. 160/2019, che attribuisce prevalenza alla diffusione dei messaggi pubblicitari rispetto alle occupazioni del suolo pubblico, ove contestuali, ai fini dell'individuazione dei presupposti di determinazione del canone dovuto.
6. Il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o

esposizione pubblicitaria è comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi, nonché in particolare del canone non ricognitorio disciplinato dall'art. 27, commi 7 e 8 D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada), limitatamente alle strade di pertinenza del Comune.

ARTICOLO 2 - Classificazione del Comune

1. Ai fini della classificazione stabilita dall'art. 1, comma 828 L. 160/2019, il Comune di Perosa Argentina (TO) rientra, sulla base dei dati pubblicati dall'I.S.T.A.T. in relazione alla popolazione residente al 31 dicembre 2020, nella fascia fino a 10.000 abitanti.

TITOLO SECONDO **NORME RELATIVE ALLA GESTIONE**

ARTICOLO 3 - Forme di gestione

1. La scelta della forma di gestione del canone deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza ed equità.
2. Oltre alla gestione diretta, l'attività di accertamento e riscossione del canone può essere affidata a Agenzia Entrate-Riscossione, ovvero ai soggetti indicati dagli artt. 52, comma 5 e 53 D.Lgs. 446/1997, sulla base delle disposizioni attuative dettate dal D.M. 11 settembre 2000 n. 289.
3. A fronte di quanto disposto dall'art. 2 D.L. 22 ottobre 2016 n. 193, convertito in L. 1° dicembre 2016 n. 225, l'affidamento ad Agenzia Entrate – Riscossione delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, del canone può essere disposto a seguito dell'approvazione di apposita deliberazione di Consiglio Comunale, ove l'affidamento abbia natura generale, ovvero a seguito dell'approvazione di apposita deliberazione di Giunta, ove l'affidamento abbia come oggetto un singolo ruolo.
4. L'affidamento dell'attività di accertamento e riscossione del canone a favore di un concessionario locale indicato dagli artt. 52, comma 5 e 53 D.Lgs. 446/1997 deve necessariamente intervenire nel rispetto dei principi di evidenza pubblica stabiliti dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., fatta salva la possibilità di continuare ad affidare, ai sensi dell'art. 1, comma 846 L. 160/2019, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risultava affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari.
5. A decorrere dall'entrata in vigore della disposizione dettata dall'art. 1, comma 807 L. 160/2019, anche lo svolgimento delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento ed alla riscossione del canone potrà essere affidato esclusivamente a favore di soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53, comma 1 D.Lgs. 446/1997, che siano in possesso del capitale minimo previsto dalla stessa disposizione, che dovrà essere interamente versato in denaro o garantito tramite polizza assicurativa o fidejussione bancaria.
6. Fino al momento dell'entrata in vigore di tale disposizione, lo svolgimento delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione del canone potrà invece essere affidato anche a favore di soggetti non iscritti all'albo o che non siano in possesso delle misure minime di capitale richieste dall'art. 1, comma 807 L. 160/2019, con requisiti che, ove sussistenti, potranno costituire

esclusivamente un parametro per l'attribuzione di un maggior punteggio, in sede di affidamento mediante procedura ad evidenza pubblica, ma non una causa di esclusione dalla partecipazione alla relativa gara.

7. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente/utente rispetto agli oneri della riscossione che avrebbero potuto essere applicati in caso di affidamento ad Agenzia delle Entrate – Riscossione, a fronte dell'utilizzo del ruolo coattivo, fatto salvo il recupero delle spese sostenute dall'Ente per l'attività di riscossione coattiva/forzata, in caso di inadempimento del debitore.
8. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia ed ottimale fruizione per i cittadini in condizioni di uguaglianza.
9. E' ammessa la possibilità di gestione disgiunta delle varie componenti del canone unico con affidamento parziale in concessione della gestione a soggetto esterno.
10. Devono altresì essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.
11. È esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori dell'Ente e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite, partecipate o, comunque, affidatarie dell'accertamento e della riscossione delle entrate.
12. L'eventuale insorgenza di controversie in via amministrativa o giurisdizionale relative all'attività di accertamento, liquidazione e riscossione posta in essere da soggetti gestori terzi comporterà l'assunzione a carico dagli stessi di tutti gli oneri, economici e procedurali, relativi alla difesa degli interessi dell'Amministrazione.

ARTICOLO 4 - Funzionario Responsabile

1. Nel caso di gestione diretta del servizio ai sensi dell'art. 5 L. 241/1990, al relativo Funzionario Responsabile verranno attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale riguardante il canone. Lo stesso funzionario sottoscrive le richieste, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi rispondendo della corretta applicazione delle tariffe e degli incassi che ne conseguono.
2. Il provvedimento di nomina del Funzionario Responsabile deve essere pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, mentre – ai fini della sua validità ed efficacia – non è richiesta la comunicazione alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni previste per il Funzionario Responsabile spettano al concessionario.

ARTICOLO 5 - Concessione del servizio

1. Nel caso di esternalizzazione del servizio, il concessionario subentra all'Ente impositore in tutti i diritti ed obblighi inerenti alla gestione dell'entrata ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato.
2. È fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni in momento successivo alla scadenza della concessione, anche se con riferimento ad annualità che abbiano formato oggetto del contratto di concessione scaduto, con l'unica eccezione della gestione degli atti di riscossione forzata o coattiva delle somme non versate relative agli anni oggetto di concessione.
3. In ogni caso, il versamento del canone deve essere effettuato direttamente a favore del Comune,

sulla base delle disposizioni dettate dall'art. 2bis D.L. 193/2016, convertito in L. 225/2016.

4. Le disposizioni sulla riscossione diretta si applicano anche nel momento in cui la gestione del canone sia stata affidata ad un concessionario in forza di contratto stipulato precedentemente all'entrata in vigore dell'art. 2bis D.L. 193/2016, convertito in L. 225/2016 e che sia stato esteso alla gestione del canone ai sensi dell'art. 1, comma 846 L. 160/201

TITOLO TERZO

PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

ARTICOLO 6 - Concessioni e autorizzazioni

1. Tutte le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, sia che comportino o che non comportino la presenza o la costruzione di manufatti, devono essere precedute da una concessione o autorizzazione da parte del Comune, secondo i casi.
2. Devono essere precedute da una concessione o autorizzazione del Comune anche le occupazioni di suolo, soprassuolo, e sottosuolo di tratti di strada appartenenti alle altre amministrazioni pubbliche, se comprese nel centro abitato, individuati a norma del Codice della Strada.
3. Sono parimenti soggette a concessione o autorizzazione comunale le occupazioni di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, ovvero comunque gravate da altro diritto di godimento a favore della collettività.
4. Tutte le esposizioni pubblicitarie di cui all'articolo 23 del Codice della Strada, devono essere precedute da una autorizzazione del Comune, se insistenti o visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territoriocomunale.
5. L'istanza di autorizzazione deve essere presentata anche qualora, per legge o per regolamento, l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria sia esente da canone.
6. Tutte le altre esposizioni pubblicitarie visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale devono essere comunque comunicate, secondo la disciplina del Regolamento. La comunicazione deve essere presentata anche qualora, per legge o per regolamento, l'occupazione sia esente dacanone.
7. Le convenzioni che attribuiscono al Comune l'amministrazione di beni appartenenti al demanio di altri enti, determinano la competenza al rilascio delle concessioni e autorizzazioni relative. Qualora non la definiscano espressamente, questa si intende in capo all'ente che amministra il bene.
8. Si applicano le disposizioni del Regolamento, in quanto compatibili, anche quando il Comune debba formulare un parere (e/o nulla-osta) per occupazioni relative a strade e beni di altre amministrazioni.
9. Per l'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, nonché per la vendita di stampa quotidiana e periodica su area pubblica, si rimanda integralmente al Regolamento comunale per la disciplina del commercio su areepubbliche.

ARTICOLO 7 - Occupazioni d'urgenza

1. In caso di necessità e urgenza per evitare danni a persone o cose, e/o per ragioni di sicurezza, si può procedere a occupare il suolo pubblico in assenza di atto autorizzativo, dandone immediata comunicazione, con procedura semplificata (anche via email o PEC), alComune.
2. La domanda di concessione deve essere comunque presentata entro le ore 12:00 del primo giorno lavorativo successive all'avvenuta occupazione; alla domanda è allegato l'eventuale verbale della autorità pubblica che è stata fatta intervenire per la situazione di pericolo determinatasi.
3. L'ufficio competente provvede a comunicare l'eventuale importo del canone da versare; entro le 48 ore dalla presentazione della domanda di concessione, l'interessato ha l'obbligo di trasmettere ricevuta delpagamento.

4. Qualora la concessione non sia rilasciata, ovvero non venga riconosciuta la necessità e urgenza della occupazione, quest'ultima si riterrà abusiva, con gli effetti sanzionatori previsti dal presente Regolamento e l'obbligo immediato di sgombero.
5. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione stradale si fa rinvio a quanto disposto dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada.

ARTICOLO 8 - Pubblicità che non necessita di autorizzazione

1. La domanda di autorizzazione non è prevista e risulta assolta da una comunicazione da presentare al Comune prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:
 - a) locandine, vetrofanie temporanee (es. promozioni per svendite e simili);
 - b) pubblicità su autoveicoli;
 - c) tutte le esposizioni pubblicitarie che ai sensi del Codice della Strada (d. lgs. 30/04/1992, n. 285, d. lgs 10/09/1993, n. 360) e al regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso (d.p.r. 16/12/1992, n. 495) e delle vigenti normative non necessitano di autorizzazione amministrativa.
2. Nei casi di cui al comma precedente, deve essere presentata una comunicazione al Comune, prima dell'inizio dell'esposizione pubblicitaria, affinché provveda al conteggio degli importi dovuti.
3. Copia del versamento, se dovuto, deve essere conservato nel luogo di occupazione per essere esibito agli addetti al controllo unitamente alla ricevuta di pagamento.

ARTICOLO 9 - Procedimento di rilascio delle concessioni e autorizzazioni

1. L'atto di concessione o autorizzazione è emesso dall'ufficio competente secondo le norme vigenti o l'organizzazione comunale, anche sulla base dei pareri, vincolanti o consultivi, espressi dagli altri uffici competenti dell'ente o di altre amministrazioni pubbliche.
2. L'ufficio competente, in quanto titolare della relativa funzione secondo l'organizzazione interna del Comune, provvede alla raccolta di tutte le domande di concessione o autorizzazione all'occupazione di spazi pubblici e alla esposizione pubblicitaria e organizza un sistema di comunicazione con il cittadino o impresa richiedente, che consenta la possibilità di presentare le domande, i documenti, di seguire e partecipare all'istruttoria. Lo stesso sistema può essere utilizzato dagli uffici per la resa dei pareri o la approvazione del provvedimento finale del procedimento.
3. I procedimenti si svolgono nelle modalità previste dalle leggi o dai regolamenti, anche in modalità telematica o con strumenti analoghi; è assicurato un sistema di archiviazione delle istanze e dei procedimenti, eventualmente anche in modalità informatica.
4. Vengono fatte salve la competenza e le procedure dello Sportello Unico per le attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e prestazione di servizi.

ARTICOLO 10 - Norme di riferimento

1. La collocazione, temporanea o permanente, di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve altresì essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico e ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, obbligatorio solo per i Comuni superiori ai 20.000 abitanti.

2. Il Comune di Perosa Argentina, non essendone obbligato, non ha adottato il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.

ARTICOLO 11 - Occupazioni e messaggi pubblicitari non consentiti

1. Sono in ogni caso vietate le occupazioni in contrasto con il decoro cittadino o per l'esercizio di attività non consentite dalle disposizioni normative vigenti.
2. Sono vietate le occupazioni per iniziative che possano, anche indirettamente, implicare la lesione dei diritti e delle garanzie fissati dalla Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo, dalla Costituzione della Repubblica italiana e dal quadro normativo internazionale, volti a sancire il divieto di condotte riconducibili al fascismo, a regimi totalitari o alle discriminazioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di disabilità, di orientamento sessuale e di identità di genere e di ogni altra discriminazione prevista dalla legge.
3. Su tutto il territorio comunale è vietata la propaganda pubblicitaria in qualunque forma, diretta o indiretta, di qualsiasi tipo di gioco d'azzardo. Sono esclusi dal divieto i concorsi a premi, indetti ai sensi del d.p.r. 26/10/2001, n. 430, le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza indetti da associazioni o fondazioni, disciplinati dagli artt. 14 e seguenti del Codice Civile o dalle ONLUS, lotterie nazionali. Ai fini della presente disposizione, si intende quale forma di propaganda pubblicitaria indiretta anche l'esposizione presso le sedi di operatori di giochi d'azzardo di cartelli o avvisi volti a rendere pubbliche le vincite realizzate. Chi trasgredisce al presente divieto è soggetto a sanzione amministrativa prevista dall'art. 7-bis del d.lgs. 18/08/2000, n. 267 in caso di violazione dei regolamenti comunali. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui sopra sono destinati a finanziare progetti riguardanti iniziative finalizzate alla prevenzione della ludopatia.

ARTICOLO 12 - Avvio del procedimento amministrativo

1. Ferma restando la competenza e le procedure dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al d.p.r. 07/09/2010, n. 160, il procedimento amministrativo per il rilascio della concessione o autorizzazione per l'occupazione di spazi pubblici inizia con la presentazione della domanda al Comune, anche in modalità telematica, utilizzando la modulistica appositamente elaborata dall'Amministrazione comunale.
2. La domanda deve essere corredata dai documenti necessari eventualmente previsti per la particolare tipologia di occupazione. Nei casi previsti dalla legge sono ammesse le dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà (c.d. autocertificazioni).
3. Ai titolari di attività commerciali poste a fronte delle aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti. Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone, a parità di condizioni, la concessione sarà fatta attraverso una ponderata valutazione degli interessi di tutti i richiedenti.
4. La domanda di autorizzazione alla installazione di un mezzo pubblicitario, o comunque alla esposizione pubblicitaria deve essere indirizzata al SUAP, unicamente in modalità telematica, attraverso il portale di cui all'articolo 1, comma 1, lett. k) del d.p.r. 07/09/2010, n. 160, la procedura telematica individua i contenuti obbligatori in relazione alla particolare tipologia di diffusione pubblicitaria di cui si chiede autorizzazione.
5. Quando una esposizione pubblicitaria determini anche una occupazione di spazi e aree pubbliche ai fini del presente regolamento, la domanda, contenente i diversi elementi, è unica, e presentata ai sensi del comma precedente.

ARTICOLO 13 - Termine per la definizione del procedimento amministrativo

1. Fatta salva la competenza del SUAP, l'attivazione della Conferenza di servizi di cui alla legge 07/8/1990, n. 241, o diversi termini deliberati con provvedimento di Giunta Comunale, il termine entro il quale il procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso è di 45 giorni dalla data di protocollazione della domanda presso l'ufficio competente.
2. In nessun caso lo scadere del termine determina assenso alla occupazione, o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria.

ARTICOLO 14 - Istruttoria

1. L'ufficio responsabile dell'istruttoria, ricevuta la domanda, provvede a un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e a un controllo della documentazione allegata.
2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione o installazione richiesta, o della esposizione pubblicitaria, o in quelli relativi al richiedente, ovvero carente nella documentazione prescritta, il responsabile formula al SUAP, per i procedimenti dallo stesso avviati, ovvero all'interessato, negli altri casi, una richiesta di integrazione in unica soluzione, assicurandone la completezza.
3. L'integrazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta di cui al periodo precedente. Detto termine deve essere sempre comunicato al richiedente.
4. La richiesta di integrazione sospende il termine per la conclusione del procedimento fino al momento in cui l'integrazione richiesta è presentata all'ufficio; i termini cominciano nuovamente a decorrere dallo stesso giorno.
5. In caso di presentazione di istanza irregolare i termini sono invece interrotti, a seguito di idonea motivata comunicazione, con le modalità di cui al precedente comma 2. Il richiedente deve provvedere entro un termine non superiore a 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, pena l'archiviazione della stessa. L'intero termine decorrere nuovamente dall'avvenuta regolarizzazione.

ARTICOLO 15 - Conclusione del procedimento

1. Il responsabile del procedimento, terminata l'istruttoria comprendente tutti i pareri eventualmente richiesti, conclude il procedimento amministrativo rimettendo gli atti, con una proposta di provvedimento conclusivo, all'ufficio competente per l'emissione del relativo provvedimento di concessione o di autorizzazione, ovvero di motivato diniego delle stesse, garantendo, in questo caso, il preavviso di rigetto nelle forme di legge.
2. Nel caso in cui il procedimento sia stato avviato dal SUAP, tale atto dovrà essere trasmesso allo stesso.
3. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente, anche tramite l'eventuale competente Concessionario, con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà il mancato perfezionamento della pratica e la sua archiviazione nonché l'addebito delle somme previste.

ARTICOLO 16 - Rilascio della concessione o autorizzazione

1. Il rilascio della concessione o autorizzazione è sempre subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:
 - a) pagamento, se dovuta, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta per l'atto;
 - b) pagamento dei diritti relativi all'atto, delle spese di istruttoria ovvero delle altre spese relative;
 - c) rimborso delle spese di sopralluogo, ove stabilito dall'amministrazione;
 - d) versamento del deposito cauzionale ove richiesto, e nella misura stabilita dall'ufficio, secondo le prescrizioni del successivo articolo del Regolamento;
 - e) pagamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito dalla parte seconda del Regolamento.
2. Il responsabile del provvedimento di autorizzazione o concessione, in presenza di morosità per canoni pregressi afferenti all'occupazione di suolo pubblico o per altre entrate di competenza comunale di natura tributaria nega il provvedimento, fatto salvo il caso in cui il richiedente paghi l'insoluto ovvero aderisca a un piano di rateazione debitamente assistito da garanzia e provveda al versamento delle rate concordate, nell'osservanza del piano.
3. L'ufficio competente emette il provvedimento finale dopo aver verificato il versamento della rata unica del canone ovvero la prima rata, e l'assolvimento delle altre condizioni poste al rilascio del provvedimento.

ARTICOLO 17 - Deposito cauzionale

1. Le occupazioni di suolo che possono arrecare danni alle strutture pubbliche (con manufatti, lavori edili, chioschi ecc.) sono subordinate al versamento di una cauzione a garanzia della restituzione dell'area concessa nelle medesime condizioni antecedenti l'occupazione.
2. L'entità della cauzione è stabilita dall'ufficio competente, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche.
3. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo, compreso quello di assolvimento del canone. È restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della conclusione dell'occupazione, anche dell'inesistenza di danni, del perfetto adempimento di tutti gli altri obblighi imposti dal provvedimento di concessione.

ARTICOLO 18 - Contenuto ed efficacia del provvedimento

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione contiene, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
 - a) la misura della superficie espressa in metri quadrati o in metri lineari dell'occupazione.
 - b) la misura ed indicazione dell'area, eventualmente parziale, su cui viene esercitata una attività di vendita di prodotti da parte di un imprenditore commerciale.
 - c) la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata.
 - d) gli obblighi del concessionario.
 - e) l'importo dovuto quale prima rata, o rata unica del canone di cui ai successivi articoli.
2. Il provvedimento di concessione o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria contiene, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari in quanto proprietari o beneficiari del mezzo pubblicitario:

- a) la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione autorizzato, la superficie ed il contenuto del messaggio pubblicitario;
 - b) la misura ed indicazione dell'area pubblica o privata su cui si possa effettuare l'installazione;
 - c) la durata dell'autorizzazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - d) gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;
 - e) l'importo dovuto quale prima rata, o rata unica del canone di cui ai successivi articoli di questo Regolamento.
3. La concessione o autorizzazione acquista efficacia al momento del ritiro o della notifica, previo pagamento della prima rata ovvero della rata unica del canone.

ARTICOLO 19 - Principali obblighi del concessionario

1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione, nonché le disposizioni legislative e regolamentari.
2. Il concessionario non può mutare l'uso per il quale la concessione o autorizzazione è stata richiesta, né modificarne in alcun modo le caratteristiche, salvo che non ne richieda modifica nei modi e nei termini indicati per il rilascio di autorizzazioni o concessioni.
3. In caso di mancato utilizzo, anche per breve durata, il concessionario è tenuto a darne immediata comunicazione per la revoca della concessione o autorizzazione.
4. È fatto, altresì, obbligo al concessionario, di rimettere perfettamente in pristino a proprie spese l'assetto dell'area concessa nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o di risulta.
5. Il concessionario è, inoltre, tenuto a utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
6. Il concessionario o il soggetto titolare dell'autorizzazione è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e a esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, l'amministrazione può provvedere al rilascio a spese dell'interessato.
7. Il concessionario o il titolare dell'autorizzazione è tenuto a mantenere in ottimo stato l'installazione autorizzata, a conservarne l'uso ed il perfetto decoro per tutta la durata della concessione od autorizzazione. Il mancato rispetto di tale condizione è causa di decadenza della concessione o autorizzazione.

ARTICOLO 20 - Revoca e modifica. Rinuncia

1. L'amministrazione può revocare, sospendere o modificare in qualsiasi momento il provvedimento di concessione o autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'installazione, ed in ogni caso in cui si renda necessario in virtù di nuove disposizioni di legge o sulla base di una nuova interpretazione delle regole vigenti.
2. Se l'occupazione, installazione o esposizione pubblicitaria è in corso all'atto della revoca, è dovuto il rimborso proporzionale del canone eventualmente già versato secondo la disciplina del Regolamento. Anche in relazione alla durata della sospensione, è dovuto un rimborso proporzionale.
3. In caso di inerzia dell'interessato a liberare l'area occupata, vi provvederanno in danno gli uffici

comunali, con addebito delle relative spese alla parte inadempiente. Allo scopo, l'Amministrazione comunale fa uso della normativa in materia di tutela possessoria dei beni pubblici.

4. Il concessionario può rinunciare all'occupazione, installazione, o esposizione pubblicitaria con una comunicazione diretta all'amministrazione. La sola interruzione dell'occupazione o esposizione non comporta rinuncia alla concessione o autorizzazione, né alla sospensione o rimborso del canone.
5. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia espressa ovvero la revoca comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.
6. La cessazione volontaria dell'occupazione prima del termine stabilito nell'atto di concessione non dà diritto alla restituzione del canone.

ARTICOLO 21 - Decadenza automatica per mancato pagamento del canone

1. Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite successivamente alla prima o di due rate di canone successive alla prima, anche non consecutive, determina la decadenza dalla concessione o autorizzazione.
2. La decadenza è pronunciata anche nel caso di mancato pagamento di pregressi insoluti.
3. L'ufficio comunale competente alla liquidazione e riscossione del canone, o gestore esterno del servizio, comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti, avvisando che in difetto di pagamento entro 15 giorni, sarà automaticamente decaduto dalla concessione o autorizzazione.
4. La decadenza è automatica in caso di mancata regolarizzazione entro tale termine. L'occupazione o esposizione pubblicitaria devono cessare; ove ciò non avvenga si considerano abusive.

ARTICOLO 22 – Dichiarazione di decadenza

1. La decadenza dalla concessione o autorizzazione è dichiarata dal Comune nei seguenti casi:
 - a) violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso;
 - b) violazione degli altri obblighi previsti dall'atto di concessione o autorizzazione;
 - c) violazione di norme di legge o di regolamenti in materia;
 - d) la mancata occupazione del suolo pubblico avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione annuale e nei 5 giorni successivi, nel caso di occupazione giornaliera;
 - e) il mancato ritiro del provvedimento di concessione o autorizzazione negli stessi termini di cui alla lettera precedente;
 - f) vengano meno le condizioni che costituivano presupposto al rilascio del provvedimento;
 - g) in caso di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria, la mancata installazione entro 3 mesi dal rilascio dell'atto, salvo che sia diversamente richiesto ed accordato contestualmente alla presentazione dell'istanza di autorizzazione.
2. In tutti i casi di decadenza, il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie e alla rimessa in pristino dei luoghi. In caso

di inottemperanza, l'Ente provvederà d'ufficio con l'addebito delle spese al soggetto inadempiente. Allo scopo, l'Amministrazione comunale fa uso della normativa in materia di tutela possessoria dei beni pubblici.

ARTICOLO 23 - Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive

1. Il Comune procede alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie non autorizzate o per le quali sia intervenuta una decadenza o revoca della autorizzazione o concessione.
2. Il costo della rimozione o copertura è posto a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
3. Il canone rimane dovuto, nella misura e con le indennità per le occupazioni abusive fino alla completa rimozione, nonché le sanzioni previste dalle normative vigenti.

ARTICOLO 24 - Subentro

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico, o all'esposizione pubblicitaria ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la sub- concessione a terzi, la cessione o il trasferimento, a eccezione delle concessioni di passo carrabile.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione o autorizzazione trasferisca a terzi l'attività o il bene in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 15 giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione o autorizzazione, proponendo all'amministrazione una domanda nelle modalità di cui al Regolamento.
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione o autorizzazione rilasciata per l'attività o l'oggetto trasferito.
4. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.

ARTICOLO 25 - Rinnovo e proroga

1. Il titolare della concessione o autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiederne il rinnovo o la proroga.
2. La domanda di rinnovo o di proroga deve essere rivolta al Comune, con le stesse modalità previste dal presente Regolamento.
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione o autorizzazione che si chiede di rinnovare.
4. Il procedimento avviato con la domanda segue le stesse regole previste per il primo rilascio delle concessioni.
5. Il rinnovo o la proroga della concessione o autorizzazione è subordinato al pagamento del canone per la concessione o autorizzazione per la quale si richiede il rinnovo.
6. Ai fini della determinazione del canone di concessione il rinnovo non costituisce una nuova concessione o autorizzazione.

TITOLO QUARTO
DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE

ARTICOLO 26 - Oggetto del canone

1. Oggetto del canone sono le occupazioni di suolo pubblico a qualsiasi titolo realizzate, anche abusive, e la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusivi, aventi, in questo caso, lo scopo di promuovere e diffondere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato o a indicare il luogo nel quale viene esercitata una attività.
2. Sono oggetto del canone anche le occupazioni di spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui a specifico Regolamento.

ARTICOLO 27 - Ambito di applicazione del canone

1. Il canone si applica alle occupazioni di qualsiasi natura effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi e nelle piazze e, comunque realizzate su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Il canone si applica altresì per le occupazioni degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, nonché sulle aree private sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio.
3. Il canone si applica anche alle occupazioni di suolo pubblico realizzate su strade provinciali, statali o regionali all'interno dei centri abitati del Comune, delimitati ai sensi dell'articolo 2, comma 7 del Codice della strada.
4. La diffusione dei messaggi pubblicitari è parimenti soggetta al pagamento del canone per l'installazione di impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, su beni ed aree private purché visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico dell'intero territorio comunale, nonché all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
5. Non si applica il canone alle occupazioni realizzate con balconi, verande e *bow- windows* e alle occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
6. Non si applica il canone alla diffusione di messaggi pubblicitari con superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
7. L'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 4 del presente articolo, esclude l'applicazione del canone per l'occupazione di suolo pubblico. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetta al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

ARTICOLO 28 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie sottratta all'uso pubblico, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di rilevazione della violazione

o dal fatto materiale.

2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione di messaggi pubblicitari fermo restando, in ogni caso, che rimane obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
3. Nel caso di contitolari di concessione o autorizzazione, il versamento del canone deve essere effettuato in base al principio generale della solidarietà passiva tra condebitori così come previsto dall'articolo 1292 del Codice Civile e salvo il diritto di regresso.

ARTICOLO 29 - Soggetto attivo

1. Il soggetto attivo del canone è il Comune.
2. Il Comune, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 15/12/1997, n. 446, può affidare, in concessione, la gestione del servizio di accertamento e riscossione del canone ai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 della fonte legale di regolazione.
3. In caso di gestione diretta l'Amministrazione comunale designa un funzionario responsabile cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone; il funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
4. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 3 spettano al concessionario.

ARTICOLO 30 - Criteri per la graduazione e determinazione del canone

1. Ai fini dell'applicazione della tariffa il Comune di Perosa Argentina ha una popolazione residente al 31/12/2020 di 3.164 persone.
2. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'art. 1, commi 826 e 827 della L. n. 160/2019.
3. Rispetto alla tariffa standard di riferimento viene compiuta una valutazione del maggiore o minor valore, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione come da allegato A del presente regolamento.
4. I coefficienti di cui al precedente comma e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria e di concessione all'occupazione del suolo pubblico devono essere approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

ARTICOLO 31 - Durata delle occupazioni e delle diffusioni pubblicitarie

1. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del Regolamento, si dividono in annuali e temporanee:
 - a) sono annuali le occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno e non superiore a ventinove anni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione è inferiore all'anno;

- c) le occupazioni con ponteggi, steccati e simili nell'ambito dell'attività edilizia, sono da considerare temporanee anche se il periodo di occupazione è superiore a 365 giorni;
- d) le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, superiori a 90 giorni, sono considerate annuali;
- e) le diffusioni di messaggi pubblicitari di cui all'art. 4, per le quali è stata comunicata una durata superiore a 90 giorni, sono considerate annuali.

ARTICOLO 32 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione o alla diffusione di messaggi pubblicitari espressa in metri quadrati o lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore. Fermo restando quanto previsto ai commi 6 e 7 dell'articolo 24 del Regolamento, le superfici inferiori a un metro quadrato, si arrotondano per eccesso al metro quadrato.
2. L'arrotondamento è unico, all'interno della medesima area di riferimento, per le superfici che sarebbero autonomamente esenti in ragione della loro dimensione individuale: ne consegue che occorre sommare dette superfici e poi arrotondare unicamente la loro somma. Viceversa le superfici autonomamente imponibili devono essere arrotondate singolarmente.
3. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.
6. In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima località e numero civico, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici delle singole occupazioni con arrotondamento al metro quadrato superiore della cifra contenente decimali.
7. Le occupazioni e le diffusioni pubblicitarie annuali sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
8. Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni di messaggi pubblicitari aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
9. Le tariffe del canone sono deliberate dalla Giunta Comunale nel rispetto delle relative previsioni di legge. Le tariffe si intendono prorogate di anno in anno se non espressamente modificate dalla Giunta Comunale.
10. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifesti e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.
11. Per la pubblicità sonora o effettuata mediante proiezioni il canone è applicato per ciascun punto di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.

ARTICOLO 33 - Modalità di determinazione del canone in base alla zona

1. Ai fini dell'applicazione del canone sia per le occupazioni del suolo sia per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in categorie in base alla loro importanza desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali, densità di traffico veicolare e pedonale, come da deliberazione della Giunta Comunale n. 220 del 11 agosto 1994:
 - a) Categoria 1^a: zone comprese nella delimitazione del centro abitato stabilita ai fini dell'attuazione della disciplina della circolazione stradale, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 con deliberazione della Giunta Comunale n. 220 del 11 agosto 1994;
 - b) Categoria 2^a: zone non comprese nella predetta delimitazione.

ARTICOLO 34 - Modalità di determinazione del canone in base alla tipologia e finalità

1. In ragione della tipologia di occupazione di suolo pubblico e diffusione pubblicitaria, si applicano le maggiorazioni o le riduzioni di seguito previste.
2. Le maggiorazioni a qualunque titolo previste dal Regolamento sono cumulabili; le riduzioni non sono cumulabili.
3. Si applicano le seguenti maggiorazioni
 - a) 100% per la pubblicità effettuata in forma luminosa o illuminata;
 - b) La pubblicità di superficie compresa tra mq 5,5 e 8,5 comporta una maggiorazione del 50%; se la superficie è superiore a mq 8,5 la maggiorazione è del 100%;
4. Si applicano le seguenti riduzioni:
 - a) 50% per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) 50% per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) 50% per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - d) Il canone viene ridotto al 50% della tariffa base in caso di occupazioni promosse da chiunque e con il patrocinio di enti locali, purché riferite a manifestazioni ed iniziative di carattere culturale, sportivo e politico.
 - e) Il canone è altresì ridotto del 50% in caso di occupazioni promosse da associazioni ed enti senza scopo di lucro.
 - f) La riduzione del 50% si applica altresì alle occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia.
 - g) La riduzione di un ulteriore 50% viene concessa alle occupazioni temporanee di durata non inferiore a quindici giorni.
 - h) In caso di occupazioni temporanee di durata uguale o superiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, la tariffa è ridotta di un ulteriore 50%.
 - i) Si applica una riduzione del 50% a tutte le occupazioni relative ai pubblici esercizi.
 - j) Per le occupazioni temporanee con cantieri di lavoro, ai fini della posa o della manutenzione di condutture, cavi, impianti e simili, destinati all'esercizio e alla manutenzione di reti di erogazione di pubblici esercizi, si applica la riduzione del 50%;
 - k) Si applica una riduzione del 50% per scavi – suolo (forfait-sottosuolo).
 - l) Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 % fino a 100 metri quadrati, del 25 % per la parte eccedente 100 metri quadrati e fino a 1000 metri

quadri, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 metri quadri;

- m) Le occupazioni temporanee con attrazioni e spettacoli viaggianti godono di una riduzione dell'80%.
- n) La tariffa per le occupazioni temporanee è modulata in fasce orarie con le seguenti riduzioni percentuali sulle tariffe base:
 - fino a 8 ore = 30%
 - da 8 a 12 ore = 10%
 - oltre le 12 e fino a 24 ore = tariffa giornaliera intera.
- o) Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa è ridotta dell'80%.
- p) E' disposta la riduzione del canone del 90% per la parte di occupazione eccedente i mille metri quadri.
- q) E' facoltà dell'Amministrazione prevedere, nell'ambito della stipula di convenzioni con Enti o soggetti terzi, ovvero di contratti di sponsorizzazione, finalizzati alla promozione di specifici interessi culturali, sociali, ambientali, sportivi, la riduzione fino all'80% del canone.

- 5. Tutte le riduzioni di cui ai precedenti commi si applicano autonomamente e cumulativamente e sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.
- 6. In particolari circostanze quali, ad esempio, calamità naturali o di emergenza sanitaria, la Giunta Comunale può deliberare agevolazioni specifiche.

ARTICOLO 35 - Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi

- 1. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari prive della concessione o autorizzazione comunale o nel caso in cui non sia stata presentata la dichiarazione prevista dall'art. 4 del Regolamento, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari che:
 - a) risultano difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo o dichiarazione presentata;
 - b) risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata o dichiarata;
 - c) si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione/autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.
- 2. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi determinano l'obbligo di corrispondere al Comune:
 - a) un'indennità nella misura pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario fosse stata concessa, autorizzata o dichiarata, aumentata del 30%;
 - b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all'indennità di cui alla lettera a);
 - c) le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente Codice della Strada;
- 3. In caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari abusivi realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alla sanzione di cui al precedente comma 3 del presente articolo. Tutti gli occupanti abusivi e diffusori di messaggi pubblicitari abusivi sono obbligati in solido verso il Comune:

- a) al pagamento delle somme dovute;
 - b) alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;
 - c) all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.
4. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme dovute, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato, mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all'articolo 1 comma 792 della legge 27/12/2019, n. 160. La notifica dell'avviso è effettuata entro cinque anni dalla data di rilevazione. Nel caso di mancato adempimento entro il termine predetto, si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 36 - Sanzioni amministrative pecuniarie ed indennità

1. L'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone con un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00. La richiesta di versamento delle somme dovute avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27/12/2019, n.160.
2. L'omesso versamento dell'avviso di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione come previsto dal Regolamento. La decadenza della concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico o la diffusione di messaggi pubblicitari siano considerate a tutti gli effetti abusivi e come tali soggette all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui al Regolamento.
3. In caso di mancato pagamento dell'avviso di cui al comma 1, si procede a riscossione coattiva, secondo le leggi vigenti.
4. Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione.
5. Sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.
6. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento si applicano gli interessi di mora, conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali.
7. I costi di notifica dell'atto di accertamento esecutivo e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono determinati secondo le prescrizioni di legge.

ARTICOLO 37 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone le seguenti tipologie di pubblicità:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino,

nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- i) i messaggi pubblicitari riferiti alla società o associazione sportiva, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell' articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n.289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - ✓ fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - ✓ fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - ✓ fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.
- l) La collocazione di cartelli pubblicitari su aree comunali destinate a verde pubblico, da parte di soggetti privati che provvedono all'allestimento e gestione/manutenzione del verde mediante la stipula di contratti di sponsorizzazione

2. Sono esenti dal canone le seguenti tipologie di occupazione:

- a) le occupazioni con passi carrabili;
- b) le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico purché prive di messaggi pubblicitari;
- c) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a ventiquattro ore;
- d) commercio itinerante su aree pubbliche: sosta fino a sessanta minuti dove è consentita la vendita in base alle vigenti disposizioni regolamentari;
- e) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o di ricorrenze civili e religiose;
- f) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a sei ore;
- g) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente spostabili;
- h) occupazioni per operazioni di trasloco o di manutenzione del verde (es.: potatura alberi) con mezzi o scale meccaniche o automezzi operativi, di durata non superiore alle sei ore;
- i) esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, ecc.), non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a sei ore;
- j) occupazioni realizzate per favorire i portatori di handicap in genere;
- k) occupazioni con griglie, lucernai e vetrocementi;
- l) occupazioni effettuate con balconi, verande e simili infissi di carattere stabile;
- m) occupazioni di aree appartenenti al demanio dello Stato, nonché alle strade statali e provinciali, per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato ai sensi del vigente Codice della Strada;
- n) occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
- o) occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi;
- p) occupazione di aree pubbliche destinate ad autovetture adibite al trasporto pubblico (taxi);
- q) occupazioni promosse per manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i dieci metri quadrati;
- r) occupazioni per le quali l'importo dovuto complessivamente dal concessionario non ecceda € 3,00 (tre).
- s) occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali e loro consorzi (nonché da eventuali appaltatori per opere pubbliche e per il periodo ed area strettamente necessari), da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, c. 1, lett. c), del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22.12.1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- t) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;
- u) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione;

- v) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- w) occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- x) occupazione di aree cimiteriali;
- y) le parti di tende sporgenti dai banchi delle coperture dei mercati cui sono poste;
- z) occupazioni in genere obbligatorie per norma di legge e regolamentari, purché la superficie non ecceda quella consentita normativamente, nonché occupazioni alle quali sia formalmente riconosciuto il carattere della pubblica utilità ancorché realizzato con la collaborazione organizzativa di privati;
- aa) occupazioni per le quali viene autonomamente corrisposto un canone concordato in sede di convenzione con i concessionari e stipulato per le singole fattispecie (es.: parcheggi privati - mercati coperti - impianti pubblicitari, ecc.);
- bb) occupazioni effettuate da associazioni senza scopo di lucro per manifestazioni ed iniziative celebrative, sportive o culturali con il patrocinio del Comune di Perosa Argentina;
- cc) occupazione di durata non superiore a quarantotto ore, effettuate da organizzazioni non lucrative di utilità sociale – O.N.L.U.S., di cui all'art. 10 del D. Lgs. 460/97, regolarmente iscritte nell'anagrafe unica delle O.N.L.U.S. istituita presso il Ministero delle Finanze;
- dd) occupazioni effettuate da associazioni aventi la sede legale nel Comune di Perosa Argentina e rappresentative di categorie produttive per manifestazioni ed iniziative che coinvolgono la maggior parte degli associati e con il patrocinio del Comune di Perosa Argentina.

ARTICOLO 38 - Dichiarazione e versamento del canone

1. Il versamento del canone per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere permanente è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma e deve essere effettuato direttamente sul conto corrente intestato all'Ente impositore, anche nel momento in cui la riscossione del canone sia effettuata tramite un concessionario esterno, sulla base delle disposizioni dettate dall'art. 2bis D.L. 193/2016, convertito in L. 225/2016 e s.m.i.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento della consegna della concessione/autorizzazione o della presentazione della dichiarazione di cui all'art. 4 del Regolamento, la cui validità è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o presentazione della dichiarazione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ogni anno.
4. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro.
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo del canone annuo sia superiore a euro 500,00, è consentito il versamento in rate trimestrali di pari importo, con scadenza 31/03, 30/06, 30/09 e 31/12. La prima rata deve essere versata al rilascio dell'autorizzazione, la rateizzazione può poi proseguire alle scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni.
6. Con provvedimento di Giunta Comunale, qualora se ne ravvisi la necessità per far fronte a particolari

situazioni quali, ad esempio, calamità naturali o emergenza sanitaria, possono essere deliberate scadenze diverse.

7. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione all'atto del rilascio dell'autorizzazione e comunque prima dell'inizio dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario.
8. L'importo minimo della tassa da versare è di € 2,00.
9. Il soggetto che effettua occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, è tenuto a effettuare il versamento del canone dovuto entro il 30/04 di ogni anno, sulla base del numero complessivo delle utenze del soggetto stesso e di tutti gli altri utenti che utilizzano le reti al 31 dicembre dell'anno precedente moltiplicata per la tariffa forfetaria del comma 831 dell'art. 1 della legge 160 dl 2019. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a € 800,00. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice Istat dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Per le occupazioni già in essere all'entrata in vigore del canone, e per il primo anno di applicazione, la dichiarazione del numero delle utenze complessive deve essere effettuata entro il 30/04 dell'anno successivo. L'obbligo della dichiarazione non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, sempreché non si verifichino variazioni in aumento o diminuzione delle utenze.

ARTICOLO 39 - Rimborsi e Compensazioni

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone, possono richiedere, con apposita istanza al Comune, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune, entro centoottanta giorni dalla data del ricevimento della domanda.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi conteggiati al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
4. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori a € 2,00.
5. È ammessa la compensazione fra crediti e debiti, anche con riferimento a diversi anni solari di riferimento.
6. Per avvalersi della compensazione, è necessario presentare apposita istanza; la compensazione è subordinata a provvedimento di accoglimento da parte del soggetto gestore del canone.

TITOLO QUINTO **PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONI** **E DI ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE**

ARTICOLO 40 - Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici

1. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici quando avviene lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico oppure all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico, fermo restando il rispetto della normativa

vigente in materia di sicurezza, è effettuata in conformità alle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di cui al citato codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione e attuazione.

2. Le infrastrutture di ricarica sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica.
3. È stabilita la tariffa del canone secondo i diversi coefficienti moltiplicatori di cui all'allegato B del presente Regolamento per l'occupazione di spazi e aree pubbliche per i punti di ricarica. In ogni caso, il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico.
4. Alle infrastrutture di ricarica che erogano energia di provenienza certificata da energia rinnovabile, sarà applicata l'esenzione dal canone. Se a seguito di controlli non siano verificate le condizioni previste, verrà richiesto il pagamento del canone per l'intero periodo agevolato, applicando una maggiorazione a titolo sanzionatorio del 30 per cento dell'importo.

ARTICOLO 41 - Occupazione con impianti di distribuzione carburante

1. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione.
2. Per le occupazioni di sottosuolo con serbatoi la tariffa va applicata fino ad una capacità dei serbatoi non superiore a 300 litri; per i serbatoi di maggiore capacità la tariffa è aumentata di $\frac{1}{4}$ per ogni mille litri o frazione di mille litri. La tariffa di riferimento è quella del comma 826 dell'articolo 1 della L. 160 del 2019 ridotta a un quarto.

ARTICOLO 42 - Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari "camion vela"

1. Sui veicoli e sui velocipedi è consentita la pubblicità unicamente nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 495/1992.
2. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, cioè nel caso di sosta, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, viceversa tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.
3. I veicoli omologati come auto pubblicitarie di cui all'articolo 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/1992, se operano nel territorio comunale, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza. Valgono i limiti e divieti posti dal Codice della Strada.

TITOLO SESTO
DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

ARTICOLO 43 – Gestione del servizio

1. Con decorrenza dallo 01/12/2021 il Canone Unico di cui al Regolamento è applicato anche al servizio di pubbliche affissioni per garantire l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

ARTICOLO 44 - Impianti di proprietà del Comune. Superfici

1. La superficie minima complessiva è di 12 metri quadrati per ogni 1.000 abitanti. Tale superficie è ripartita come segue:
 - a) impianti destinati alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica, per un quantitativo pari al 25% della superficie complessiva di cui al comma precedente;
 - b) impianti destinati alle affissioni di natura commerciale per un quantitativo pari al 50% della superficie complessiva di cui al comma 1;
 - c) impianti destinati alle affissioni a favore di soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette per un quantitativo pari al 25% della superficie complessiva di cui al comma precedente.

ARTICOLO 45 - Canone sul servizio affissioni

1. Il canone per l'effettuazione del servizio è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto.
2. Il pagamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio e deve essere effettuato direttamente sul conto corrente intestato all'Ente impositore, anche nel momento in cui la riscossione del canone sia effettuata tramite un concessionario esterno, sulla base delle disposizioni dettate dall'art. 2bisD.L. 193/2016, convertito in L. 225/2016 e s.m.i.
3. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli.
4. Le tariffe sono approvate dalla Giunta Comunale. Qualora non deliberate espressamente, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

ARTICOLO 46 - Tariffe e maggiorazioni

1. Il canone per l'affissione è maggiorato del 50 per cento in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli. La stessa maggiorazione è dovuta per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli. Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli è dovuta una

maggiorazione del 100 per cento.

ARTICOLO 47 - Riduzione del canone

1. La riduzione del canone sulle servizio pubbliche affissioni nella misura del 50% è prevista nei seguenti casi:
 - a) i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali che non rientrano nei casi di esenzione;
 - b) i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose e da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;
 - d) i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
 - e) gli annunci mortuari.

ARTICOLO 48 - Esenzioni dal canone

1. L'esenzione dal canone sulle pubbliche affissioni si applica nei seguenticasì:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
 - c) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - d) i manifesti relativi a adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - f) i manifesti concernenti i corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;

ARTICOLO 49 - Modalità per il servizio affissioni

1. Il servizio di pubbliche affissioni è effettuato sulla base di una richiesta presentata attraverso un modulo e con le modalità indicate dal gestore del servizio
2. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento e del pagamento del canone che è annotato in apposito registro in ordine cronologico. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del gestore. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.
3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il gestore mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il

gestore ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

5. La mancanza di spazi disponibili è comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nei casi di cui ai commi 5 e 6 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico chiedendo il rimborso delle somme.
7. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere la metà del diritto dovuto;
8. Il committente può richiedere una sola volta che la data di decorrenza dell'affissione già prenotata venga posticipata o anticipata. Tale richiesta potrà essere valutata solo se pervenuta al gestore entro 10 giorni lavorativi antecedenti il periodo di affissione prenotato e secondo la disponibilità degli spazi.
9. Il gestore ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire ne dà tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo a sua disposizione i relativi spazi.
10. Per l'esecuzione del servizio di affissione richiesto per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7, o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di euro 30,00 per ciascuna commissione.
11. Il gestore mette a disposizione, per la consultazione al pubblico, le tariffe, l'elenco degli spazi destinati alle affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono.
12. L'importo minimo dei versamenti è fissato in 2,00 euro; il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto, se la frazione è inferiore a 50 centesimi, ovvero per eccesso se pari o superiore a detto importo.

ARTICOLO 50 - Vigilanza

1. Il gestore del servizio e la Polizia Locale, esercitano il controllo sulla corretta applicazione delle norme sulle pubbliche affissioni. Essi sono pertanto abilitati a eseguire sopralluoghi, accertamenti, a contestare le relative violazioni, nonché ad effettuare la copertura e la rimozione delle affissioni abusive.
2. Il materiale defisso verrà distrutto.
3. Ai fini della contestazione delle violazioni si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dagli articoli 32 e 33.

ARTICOLO 51 - Norme transitorie

1. Il Regolamento entra in vigore dallo 01/01/2021, salvo quanto disposto dall'art. 43, comma 1.
2. Il Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria *ratione materiae*. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. Per il solo anno 2021 i termini di pagamento del canone di concessione per l'occupazione di suolo pubblico di cui all'art. 38 del presente regolamento, sono stabiliti come di seguito indicato:
 - a) rata unica: entro il 30/06/2021
 - b) versamenti in tre rate per importi superiori a 250,00

-1' rata entro il 30/06/2021;

- 2' rata entro il 30/09/2021;
- 3' rata entro il 31/12/2021.

Allegato A – Determinazione dei coefficienti moltiplicatori**Tabelle dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni e autorizzazioni**

Sulla tariffa standard annua (pari ad € 30,00) e giornaliera (pari ad € 0,60) di riferimento indicate rispettivamente al comma 826 e 827 della Legge 160/2019 viene compiuta una valutazione del maggiore o minore valore, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione come da tabelle che seguono:

- Coefficienti **occupazioni permanenti e temporanee**

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	TARIFFA STANDARD Annuale o giornaliera	COEFF. TARIFFA ANNUALE Categoria 1	COEFF. TARIFFA ANNUALE Categoria 2	COEFF. TARIFFA GIORNAL. Categoria 1	COEFF. TARIFFA GIORNAL. Categoria 2
1) Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico (per ogni mq e per anno)	30,00	0,88	0,60		
2) Occupazioni con rampe e simili, passi carrabili	30,00	0,30	0,20		
3) Occupazioni di qualsiasi natura di sottosuolo, soprassuolo (per ogni mq. e per anno)	30,00	0,30	0,20		
4) Occupazioni con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente su suolo pubblico (per ogni mq calcolato sulla superficie piana della tenda e per anno)	30,00	0,27	0,18		
5) Occupazioni con distributori di carburante (per ogni impianto e per anno)	30,00	1,3	0,52		
6) Occupazioni con piazzole manovra a mq	30,00	0,27	0,18		
7) Occupazioni di suolo pubblico (tariffa giornaliera per mq)	0,60			4,17	0,83
8) Occupazioni di qualsiasi natura di sottosuolo,	0,60			1,67	0,83

soprassuolo (tariffa giornaliera per mq)					
9) Occupazioni con tende	0,60			1,67	0,83

- Coefficienti **esposizioni pubblicitarie**

PUBBLICITA' VARIA (tariffa giornaliera)	TARIFFA STANDARD	COEFFICIENTE APPLICATO
Volantinaggio a persona (per ogni giorno o frazione)	0,60	4,13
Pubblicità effettuata con aereomobili (per ogni giorno o frazione)	0,60	123,95
Pubblicità effettuata con palloni frenati e simili (per ogni giorno o frazione)	0,60	61,97
Pubblicità con striscioni (periodi di 15 gg o fraz.)	0,60	28,41
Pubblicità sonora a mezzo amplificatori e simili (per ciascun giorno o frazione)	0,60	15,49

- Coefficienti **affissioni**

AFFISSIONI (tariffa giornaliera)	TARIFFA STANDARD	COEFFICIENTE APPLICATO
Manifesto formato 70x100 fino a 10 giorni	0,60	2,06
Manifesto formato 70x100 per ogni periodo successivo (ai 10 gg) di 5 giorni o frazione	0,60	0,62

- Coefficienti **pubblicità ordinaria opaca**

	Fino a 1 mese		Fino a 2 mesi		Fino a 3 mesi	
SUPERFICIE	Tariffa standard	Coeff.	Tariffa standard	Coeff.	Tariffa standard	Coeff.
Mq 1	0,60	2,27	0,60	4,54	0,60	6,082
Da mq 1,5 a mq. 5,5	0,60	2,84	0,60	5,68	0,60	8,52
Da mq. 5,5 a mq. 8,5	0,60	4,26	0,60	8,52	0,60	12,78
Superiore a mq 8,5	0,60	5,68	0,60	11,36	0,60	17,04

- Coefficienti **pubblicità ordinaria luminosa**

	Fino a 1 mese		Fino a 2 mesi		Fino a 3 mesi	
SUPERFICIE	Tariffa standard	Coeff.	Tariffa standard	Coeff.	Tariffa standard	Coeff.
Mq 1	0,60	4,54	0,60	9,09	0,60	13,63
Da mq 1,5 a mq. 5,5	0,60	5,68	0,60	11,36	0,60	17,04
Da mq. 5,5 a mq. 8,5	0,60	7,10	0,60	14,20	0,60	21,30
Superiore a mq 8,5	0,60	8,52	0,60	17,04	0,60	25,65

- Coefficienti **pubblicità annuale opaca o luminosa**

	OPACA ANNUALE		LUMINOSA ANNUALE	
SUPERFICIE	Tariffa standard	Coeff.	Tariffa standard	Coeff.
Mq 1	30,00	0,45	30,00	0,91
Da mq 1,5 a mq. 5,5	30,00	0,57	30,00	1,14
Da mq. 5,5 a mq. 8,5	30,00	0,85	30,00	1,42
Superiore a mq 8,5	30,00	1,14	30,00	1,70

- Coefficienti **pubblicità permanente effettuata con veicoli in genere**

COLLOCAZIONE	TARIFFA STANDARD	COEFFICIENTE
Int/est. Mq 1	30,00	0,45
Int/est. da mq 1,5 a mq 5,5	30,00	0,57
Esterna da mq 5,5 a mq. 8,5	30,00	0,85
Esterna superiore a mq 8,5	30,00	1,14

- Coefficienti **pubblicità permanente effettuata con veicoli dell'impresa con portata > o < 3000 kg**

CATEGORIA	TARIFFA STANDARD	COEFFICIENTE
Autoveicoli con portata inf 3000 Kg	30,00	2,48
Autoveicoli con portata sup. 3000 Kg	30,00	3,72
Veicoli con rimorchio con portata inf. 3000 Kg	30,00	4,96
Veicoli con rimorchio con portata sup.3000 Kg	30,00	7.44

- Coefficienti **pubblicità permanente effettuata con veicoli dell'impresa con portata > o < 3000 Kg**

CATEGORIA	TARIFFA STANDARD	COEFFICIENTE
Motoveicoli e altri non ricompresi nella precedente categoria	30,00	1,24

- Coefficienti **pubblicità temporanea effettuata con pannelli luminosi per conto terzi**

	Fino a 1 mese		Fino a 2 mesi		Fino a 3mesi	
SUPERFICIE	Tariffa standard	Coeff.	Tariffa standard	Coeff.	Tariffa standard	Coeff.
Sino ad 1 mq	0,60	6,61	0,60	13,22	0,60	19,83
>Di 1 mq	0,60	8,26	0,60	16,53	0,60	24,79

- Coefficienti **pubblicità permanente effettuata con pannelli luminosi per conto terzi**

SUPERFICIE	TARIFFA STANDARD	COEFFICIENTE
Sino ad 1 mq	30,00	1,32
>Di 1 mq	30,00	1,65

- Coefficienti **pubblicità temporanea effettuata con pannelli luminosi per conto proprio**

	Fino a 1 mese		Fino a 2 mesi		Fino a 3mesi	
SUPERFICIE	Tariffa standard	Coeff.	Tariffa standard	Coeff.	Tariffa standard	Coeff.
Sino ad 1 mq	0,60	3,31	0,60	6,61	0,60	9,92
>Di 1 mq	0,60	4,13	0,60	8,26	0,60	12,39

- Coefficienti **pubblicità permanente effettuata con pannelli luminosi per conto proprio**

SUPERFICIE	TARIFFA STANDARD	COEFFICIENTE
Sino ad 1 mq	30,00	0,66
>Di 1 mq	30,00	0,83

- Coefficienti **pubblicità effettuata con proiezioni** (diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche)

Pubblicità per giorno	TARIFFA STANDARD	COEFFICIENTE
Fino a 30 gg	0,60	5,16
Periodo oltre i 30 gg	0,60	2,58

